

# COMUNE DI ROMA

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 27 MARZO 1975)

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno di giovedì ventisette del mese di marzo alle ore 11,20 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

- |   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 DARIDA Dott. CLELIO . . . . .           | Sindaco           | 11 BECCHETTI Dott. Ing. ITALO . . . . . | Assessore effett. |
| 2 MEROLLI Avv. CARLO . . . . .            | Assessore deleg.  | 12 SACCHETTI Dott. MARCELLO . . . . .   | > >               |
| 3 MUU CAUTELA Prof. Dott. MARIA . . . . . | Assessore effett. | 13 FILIPPI RENZO . . . . .              | > >               |
| 4 POMPEI Dott. ENNIO . . . . .            | > >               | 14 BENEDETTO Prof. RANIERO . . . . .    | > >               |
| 5 FIORI Avv. PUBLIO . . . . .             | > >               | 15 CAVALLINA Dott. PAOLO . . . . .      | > >               |
| 6 STARITA GIOVANNI . . . . .              | > >               | 16 CORAZZI Avv. ALDO . . . . .          | Assessore suppl.  |
| 7 CASTIGLIONE Rag. FERDINANDO . . . . .   | > >               | 17 DI PAOLA Dott. CRESCENZO . . . . .   | > >               |
| 8 CAZORA BENITO . . . . .                 | > >               | 18 FIORUCCI REMO . . . . .              | > >               |
| 9 FAUSTI FRANCO . . . . .                 | > >               | 19 CASTRUCCI Dott. SIRO . . . . .       | > >               |
| 10 MENSURATI Prof. Dott. ELIO . . . . .   | > >               |   |                   |

Presenti: l'On. Sindaco e n. 15 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Ferdinando Castiglione, Renzo Filippi e Paolo Cavallina.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

### DELIBERAZIONE N. 1954

**Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 6/F - Borghesiana - adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 2051 del 22 aprile 1971, ratificata con atto consiliare numero 1932 del 27-28 aprile 1971.**

Premesso che, con deliberazione n. 2051 assunta dalla Giunta Municipale in data 22 aprile 1971, ai sensi dell'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148 e ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 1932 del 27-28 aprile 1971, è stato adottato il piano particolareggiato n. 6/F di esecuzione e in variante del P.R.G. — approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 — relativo al territorio (Borghesiana), compreso tra la nuova Via Casilina, zona H/2, Fosso di Tor Angela, zona N lungo il Fosso di Fontana Candida, zona H/2 e piani di zona nn. 25 e 22 di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Che in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, previo avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 92 del 19 novembre 1971, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni trenta correnti dal 20 novembre 1971 al 19 dicembre 1971;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione ed anche successivamente sono state prodotte n. 200 osservazioni ed opposizioni di cui n. 195

REGIO LAZIO  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA  
E ASSETTO DEL TERRITORIO  
F.10 PULCI

presentate nei termini al Segretariato Generale e n. 5 presentate direttamente all'Ufficio del P.R.G. da parte di privati ed Enti o organismi pubblici, ricorsi che vengono esibiti in originale e depositati in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame dell'VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, nelle sedute del 25 luglio 1972, 11, 14 e 17 novembre 1972; 13 dicembre 1972; 20 marzo 1973; 17 aprile 1973; 8 maggio 1973; 10 e 31 luglio 1973; 26 ottobre 1973; 6 novembre 1973 e 15 febbraio 1974;

Che le modifiche conseguenti l'accoglimento di opposizioni ed osservazioni tra quelle suindicate, in conformità ai pareri resi dalla Commissione predetta, sono stati graficizzati nella planimetria catastale contrassegnata con la lettera C) e allegata, unitamente alle planimetrie contrassegnate con le lettere A) e B), recanti la individuazione di tutti i ricorsi presentati, alla presente deliberazione, quale parte integrante della medesima;

Tutto ciò premesso;

Considerato che il Consiglio Comunale non tornerà a riunirsi prima del termine delle ferie pasquali;

Che data la necessità e l'urgenza di provvedere, ricorrono gli estremi di cui all'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del citato articolo 140 T. U. 1915, delibera:

A) di approvare, in conformità ai pareri resi dalla VIII Commissione Consiliare Permanente, le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato 6/F - Borghesiana:

#### 1 — PACIOTTI TULLIO ed altri.

I ricorrenti, proprietari di terreni compresi nel perimetro del piano di cui trattasi con destinazione a servizi pubblici, chiedono la variazione di destinazione a zona F/1, motivando tale richiesta con modifiche di destinazione analoghe realizzate dal p.p. su altri terreni indicati in catasto al foglio 1032, part. 319, 318, 131 e 132.

Si controdeduce:

per quanto riguarda l'eliminazione del vincolo a servizi pubblici si propone la reiezione del ricorso, in quanto la previsione di p.p. conferma il precedente vincolo di P.R.G. Per quanto riguarda le variazioni indicate dal ricorrente a favore di altre aree si precisa che le modifiche scaturiscono dalla variante generale al P.R. adottata dall'Amministrazione in data 17 ottobre 1967 e successivamente approvata in data 6 dicembre 1971.

#### 2 — MARTINI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di immobile compreso nel piano, si oppone alla destinazione a servizio (scuola materna) di parte della sua proprietà, facendo presente che tale destinazione taglia in due la proprietà restante impedendo il collegamento diretto con una zona nella quale è in atto una coltura a vigneto.

Si controdeduce:

al fine di permettere il collegamento richiesto tra le due parti della proprietà, si ritiene di poter accogliere l'opposizione nel senso di spostare più a nord, sempre nell'ambito della proprietà del ricorrente, l'area destinata a scuola. La parte liberalizzata viene destinata a zona R/1 con indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq. La modifica proposta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

3 — MANCINELLI ANTONIO.

Il ricorrente presenta ricorso avverso il piano adducendo lesioni ai suoi diritti ed interessi, sollevando eccezioni e rilievi che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

1) si oppone alla costruzione di una strada secondaria parallela alla Via Casilina al km. 16,900, lato sinistro in direzione Frosinone;

2) si oppone a che la Stazione Borghesiana venga costruita all'altezza del km. 17,100 e chiede lo spostamento in direzione di Finocchio di almeno 200 mt.;

3) si oppone a che la Via Casilina sia allargata a m. 54,00 su esproprio del terreno solo sul lato destro verso Frosinone. Con memoria aggiuntiva presentata in data 11 gennaio 1972 chiede che il tracciato della linea Roma-Fiuggi venga riportato nella sede attuale, come previsto dal P.R.G., ed in linea subordinata chiede che l'ampliamento della Via Casilina sia limitato a mt. 40 complessivi con gli espropri ugualmente ripartiti sui due lati della strada;

4) si oppone alla istituzione di una fascia di verde pubblico della profondità di mt. 10 che costeggia la Via Casilina, dal km. 16,500 al km. 17,30, solo sul lato destro e chiede che venga ridotto a mt. 2,00 trasformandolo in verde privato con vincolo di inedificabilità.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione possa essere in parte accolta nel senso di ridurre la sezione della strada secondaria, trasformando la stessa in spazio privato con vincolo di inedificabilità;

2) per quanto riguarda il punto 2) si propone la reiezione della osservazione in quanto la localizzazione proposta risulta troppo distante dal centro abitato e sarebbe tecnicamente impossibile in quanto la stazione verrebbe a trovarsi in corrispondenza di una curva;

3) per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta in quanto la sezione stradale della Via « Casilina » è leggermente ridotta in corrispondenza della stazione della Metropolitana di mt. 2,00 e notevolmente ridotta all'estremità della rotatoria che comprende la stazione stessa; inoltre l'asse della strada è stato leggermente spostato nel senso richiesto. In tal modo non è stato possibile evitare l'esproprio della maggior parte degli edifici vincolati dal progetto precedente;

4) per quanto riguarda il punto 4) si è dell'avviso che l'osservazione possa essere accolta nel senso di eliminare la fascia di verde pubblico in corrispondenza delle zone R/1, trasformando a zone R/1 le aree liberalizzate dallo spostamento della Via « Casilina » di cui al punto 3) e dall'eliminazione della fascia di verde pubblico. Viene istituita, in frangia al nuovo allineamento della Via Casilina una fascia larga mt. 10 con vincolo di inedificabilità.

Le modifiche sopra proposte sono graficizzate nella planimetria allegata con la lettera C al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo.

4 — MANCINELLI ANTONIO ed altri.

Ricorso di contenuto analogo a quello del precedente n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

5 — PIACENTINI MARIO - ZUCCOLO TERSILIA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione di parte della loro proprietà a zona parcheggio prevista dal p.p. indicando un lotto di proprietà consortile come luogo più idoneo per destinazione a parcheggio.

Si controdeduce:

L'opposizione sembra meritevole di accoglimento nel senso di spostare la destinazione a parcheggio nella limitrofa area di proprietà del Consorzio, destinando a zona R/1 (1,5 mc/mq.) l'area del ricorrente. La modifica proposta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con lettera C al presente provvedimento.

6 — VITULLIO ROSARIO e MAIORANO PLACIDIA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a G/3 e H/2 della loro proprietà da parte del p.p. e chiedono la trasformazione a zona F/1.

Si controdeduce:

si precisa che le destinazioni di p.p. a zona H/2 e G/3, derivano da analogha previsione di P.R.G. Peraltro non esistono motivi di carattere urbanistico che giustifichino la trasformazione richiesta. Pertanto si propone la reiezione dell'opposizione.

7 — PIZZICONI DANTE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p.p. per parte della sua proprietà in quanto la restante proprietà (di larghezza mt. 16,00) non può essere utilizzata perchè totalmente assorbita per i distacchi regolamentari.

Chiede che venga ridotta la zona a parcheggio.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in quanto la profondità del lotto del ricorrente, quale risulta dalla zonizzazione catastale 1 : 1000, è tale da permettere l'edificazione del lotto.

8 — MARTINI BIANCHINA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a zona H/2 della sua proprietà (destinazione già prevista dal P.R.G.) facendo presente che la zona è quasi tutta abitata e non è più possibile fare agricoltura. Chiede che una parte della proprietà venga destinata ad F/1.

Si controdeduce:

premesso che sull'area della ricorrente esiste una costruzione dotata di licenza edilizia n. 209 A.R. rilasciata in data 13 marzo 1952, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di destinare parte della proprietà — e precisamente la parte interessata dalla licenza suddetta — a zona R1 (1,5 mc/mq.). Parte della proprietà viene destinata a zona M/3 con destinazione a scuola materna.

La modifica sopra proposta è graficizzata sulla planimetria catastale allegata con la lettera C alla presente deliberazione.

9 — GIAGNOLI LUCIA - LA VALLE FRANCESCO.

I proprietari si oppongono alle previsioni di p.p. relative alla loro proprietà, sostenendo che si è tenuto in scarso conto la reale situazione di fatto della Borgata Belvedere. La realizzazione della strada a due carreggiate e della linea metropolitana porterebbe alla demolizione del loro fabbricato.

Propongono due soluzioni in alternativa allo scopo di evitare la demolizione:

1) la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino gli attuali tracciati di Via Salemi e Via dell'Acqua;

2) metropolitana e strada siano traslate di circa m. 500 ad est, facendole passare in zona M/2, F/2 e N (di proprietà di Amati), quasi a ridosso di Via Siculiana, con gli svincoli, sulla Casilina, agli ingressi dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 6) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

10 — CONSORZIO LOTTISTI « VILLAGGIO BELVEDERE ».

Il ricorrente si oppone alle previsioni di p.p. chiedendo che:

1) il sistema viario comprendente il tronco di Metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino le attuali Vie Salemi e Via dell'Acqua;

2) Se ciò non fosse possibile il sistema metropolitana e strada, tutte in superficie, venga traslato di circa m. 500 ad est dell'attuale posizione, su terreni destinati dal P.R.G. a zona H2 di proprietà di Amati, F2 e N, a ridosso di Via Siculiana con gli svincoli sulla Via Casilina, all'ingresso dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 6) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

11 — ADAMI ANGELINO.

Ricorso di contenuto analogo a quello del precedente n. 10, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

12 — ADAMI GIOVANNI.

Ricorso di contenuto analogo a quello del precedente n. 10, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

13 — CELLI REMO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 17, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

14 — TROIA GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 17, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

15 — LONGO ANTONIO E DOMENICO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 10, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

16 — BOCCHINI GUGLIELMO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 17, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

17 — SINDACATO UNIONE LOTTISTI.

Il ricorrente enumera una serie di eccezioni e rilievi al p.p. da cui fa discendere le richieste che in sintesi sono riportate nei seguenti punti:

1) l'indice di fabbricabilità unico di mc/mq. 1,5 dovrebbe essere esteso a tutta la zona F1;

2) i planovolumetrici da obbligatori dovrebbero essere mutati in volontari;

3) le aree destinate a servizi e verde, compromesse dalle abitazioni esistenti siano classificate come edificabili e siano reperite nuove aree a servizi e verde in zone libere in H2;

4) la zona di Biancavilla insistente sulle falde idriche ed in H2, venga esaminata con gli accorgimenti del caso e resa edificabile;

5) le strade di quartiere ricalchino le strade esistenti e gli allargamenti siano contenuti nei limiti imposti dalla edificazione esistente;

6) il sistema viario comprendente il tronco di metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino le attuali Vie Salemi e Via dell'Acqua. Se ciò non fosse possibile, il sistema metropolitana e strada sia traslato di circa m. 500 ad est a ridosso di Via Siculiana;

7) le zone di Valle Fiorita e parte di Capanna Murata destinate in zona H2 dal p.p. siano rese edificabili.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) conformemente a quanto stabilito per gli altri piani già adottati, si ritiene opportuno conservare nel p.p. in esame i tre indici differenziati di mc/mq. 1,5 - 1,8 - 2,09;

2) per quanto riguarda il punto 2), tenuto conto delle difficoltà pratiche che si oppongono alla realizzazione dei consorzi volontari previsti dai P.L.V. del p.p., conformemente a quanto stabilito, per gli altri piani già adottati, si propone l'eliminazione dei piani medesimi destinando gli isolati relativi a zona residenziale semplice;

3) per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto le destinazioni a verde pubblico di p.p. derivano da previsioni di P.R.G.; le trasformazioni di zone a verde in aree edificabili provocherebbero un notevole aumento di popolazione in contrasto con i limiti di densità previsti dal P.R.G. e le localizzazioni proposte sono in contrasto con gli standards distributivi; si fa presente, comunque, che nella stesura del p.p. sono state reperite aree destinate a verde pubblico, effettivamente libere, sufficienti ai fabbisogni previsti dalle N.T. del P.R.G., pur avendo mantenuto per le ragioni suddette il vincolo a verde pubblico del P.R.G. sulle aree edificate abusivamente;

4) per quanto riguarda il punto 4) si ritiene che la proposta non possa essere accolta in questa sede, in quanto in contrasto con le previsioni di P.R.G. Si fa presente comunque, per la parte di Biancavilla ricadente in F1 che è in corso lo studio globale del problema delle falde idriche da parte dell'Amministrazione Comunale;

5) per quanto riguarda il punto 5) si precisa che è stata cura dell'Ufficio nella redazione del p.p. di rispettare la rete viaria esistente nei limiti compatibili con la sua funzionalità e scorrevolezza;

6) per quanto riguarda il punto 6) si precisa che le abitazioni interessate dall'arteria sono: una casa di 4 piani in zona destinata dal P.R.G. a verde pubblico (N), 6 case di 2 piani, 8 di 1 piano ed un capannone per attività artigianali, tutti in zona 167. Si fa presente, inoltre, che la posizione del sistema viario strada-metropolitana risulta essere la

migliore in relazione alla orografia ed alle esigenze urbanistiche del territorio e che, comunque, uno spostamento come proposto comporterebbe analoghi problemi di demolizioni. Infine, è inammissibile pensare che in questa parte della città, la metropolitana passi in galleria, aggravando notevolmente i costi di realizzazione;

7) per quanto riguarda il punto 7) l'osservazione deve ritenersi respinta in quanto la richiesta è in contrasto con le indicazioni del P.R.G.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

18 — ANGELUCCI ERNESTO.

Il ricorrente chiede che venga aumentato l'indice di fabbricabilità fondiaria fino a sanare i volumi attualmente edificati al fine di salvaguardare la costruzione da lui realizzata.

Si controdeduce:

si propone la reiezione della opposizione in quanto il richiesto aumento dell'indice di edificabilità contrasta con i limiti di densità previsti dal P.R.G. — Si fa presente, comunque, che gli edifici costruiti con regolare licenza edilizia, in caso di demolizione, potranno essere ricostruiti conservando il volume esistente, salvo in alcuni casi una minima riduzione di volume.

19 — ANSELMI MARIO.

Il ricorrente, proprietario di immobile compreso nel piano, si oppone alle previsioni del piano medesimo chiedendo:

1) che vengano inserite nel p.p. tutta la zona di Capanna Murata e quella di Valle Fiorita che hanno destinazione H2;

2) che in sede di revisione di P.R.G. la sua proprietà venga trasformata dalla destinazione H2 a zona F1

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si fa presente che nel perimetro del p.p. sono state inserite le aree destinate dal P.R.G. a zona F1 e solo marginalmente alcune fasce di Agro Romano. L'Agro Romano è stato inserito in quanto o trasformato a verde e servizi, o perché compreso tra arterie di primaria importanza che costituiscono la naturale delimitazione del territorio pianificato.

Pertanto si ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento poiché il P.R.G. non prevede la pianificazione particolareggiata delle aree destinate ad H2;

2) per quanto riguarda il punto 2) l'opposizione è parimenti da respingere poiché la richiesta trasformazione a zona F1 è in contrasto con i limiti di densità edilizia previsti dal P.R.G.

20 — ATZORI GIORGIO.

Il ricorrente, proprietario di immobile compreso nel piano, si oppone alle previsioni riportate dal p.p. chiedendo:

1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zone H2;

2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zone edificabili.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si fa presente che nel perimetro del p.p. sono state inserite le aree destinate dal P.R.G. a zona F1 e solo marginalmente alcune fasce di Agro Romano. L'Agro Romano è stato inserito in quanto o trasformato a verde e servizi, o perché compreso tra arterie di primaria importanza che costituiscono la naturale delimitazione del territorio pianificato.

Si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta poiché il P.R.G. non prevede la pianificazione particolareggiata delle aree destinate ad H2;

2) per quanto riguarda il punto 2) l'opposizione non appare meritevole di accoglimento, poiché la richiesta trasformazione a zona F1 si pone in contrasto con i limiti di densità edilizia previsti dal P.R.G.

24 — BELLUCCI GIUSEPPE E BELLUCCI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

25 — BELLUCCI ORLANDO E BELLUCCI PAOLO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

26 — COLA CARLO E COLA FAUSTO.

I ricorrenti proprietari di immobili compresi nel piano sollevano eccezioni avverso le soluzioni urbanistiche adottate nello stesso, facendo presente in particolare che:

1) il p.p. non tiene conto della reale situazione della Borgata;

2) venga liberata della destinazione a servizi la loro proprietà, trasferendo tale destinazione su proprietà limitrofe più estese.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si precisa che è stata posta particolare cura, da parte dell'Ufficio, alla rilevazione della consistenza sia nei riguardi dell'edificazione che nei riguardi della viabilità esistente.

Peraltro, in alcuni casi, si sono resi necessari interventi a modifica della situazione esistente, soprattutto in relazione alla viabilità, in modo da garantire la scorrevolezza e la funzionalità. I contrasti insorgenti relativi alle destinazioni a servizi pubblici derivano dall'esistenza di costruzioni abusive, già in contrasto con le previsioni del P.R.G. e spesso edificate dopo l'adozione del p.p.;

2) per quanto riguarda il punto 2), premesso che tutta l'area del ricorrente era già destinata a zona M/3 nel P.R.G., si fa notare che, al momento della redazione del p.p., esisteva già, su parte dell'area stessa, una scuola elementare ed era in progetto l'edificazione di una scuola media.

La destinazione di tale zona M3 di P.R.G., a zona per attrezzature scolastiche, deriva da una situazione di fatto e da una particolare rispondenza dell'area — data la sua centralità ed ampiezza — a tale destinazione, nell'ambito della sistemazione urbanistica di tutta la zona e con il rispetto dei raggi d'influenza propri di queste attrezzature.

Pertanto, si ritiene che l'osservazione debba essere respinta.

27 — COCCIA SISTO ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne la controdeduzione.



28 — CONDOMINIO VIA TERMINI IMERESE, 3.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne la controdeduzione.

29 — CARE' GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne la controdeduzione.

30 — CARSETTI GINO.

Il ricorrente, proprietario di immobili compresi nel piano, ricorre avverso le previsioni del p.p. che ritiene illegittime e nel merito urbanistico errate.

Chiede che:

1) vengano inserite nel p.p. tutta la zona di Capanna Murata e quella di Valle Fiorita, che hanno destinazione H2;

2) in sede di revisione di P.R.G. la sua proprietà venga trasformata dalla destinazione H2 a zona F1.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si fa presente che nel perimetro del p.p. sono state inserite le aree destinate dal P.R.G. a zona F1 e solo marginalmente alcune fasce di Agro Romano. L'Agro Romano è stato inserito in quanto o trasformato a verde e servizi, o perché compreso tra arterie di primaria importanza, che costituiscono la naturale delimitazione del territorio pianificato.

Si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta, poiché il P.R.G. non prevede la pianificazione particolareggiata delle aree destinate ad H2.

2) per quanto riguarda il punto 2) l'opposizione è parimenti da respingere, poiché la richiesta trasformazione a zona F1 appare in contrasto con i limiti di densità edilizia previsti dal P.R.G.

31 — COSTA SALVATORE, ILARIO, MARIO, CERAVOLO E GIUSEPPE.

I ricorrenti proprietari di aree comprese nel piano chiedono che in sede di revisione del medesimo la loro proprietà venga trasformata da zona H2 a zona F1.

Si controdeduce:

premesso che la destinazione del lotto in esame — secondo il p.p. — non è H2, ma, per una parte sede stradale e per la rimanente parte è fuori dal perimetro del p.p., si ritiene che l'opposizione per la parte oggetto di esame debba essere respinta in quanto la destinazione richiesta non è giustificata sotto il profilo urbanistico e contrasta con i criteri informativi della validità principale del p.p. del settore.

32 — CERRONI TOMMASO.

Il ricorrente proprietario chiede che in sede di revisione del piano particolareggiato la sua proprietà venga trasformata dalla destinazione a zona H2 a zona F1.

Si controdeduce:

L'opposizione non dà luogo a provvedere in quanto il lotto è destinato già dal p.p. a zona edificabile R3.

33 — CELANI ORLANDO.

Il ricorrente lamenta che il piano non abbia tenuto conto delle sue aspettative.

Chiede:

- 1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e sue aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zona H2;
- 2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zone edificabili.

Si controdeduce:

il lotto del ricorrente, con destinazione a parcheggio e non più a verde pubblico rientra nel perimetro di un comprensorio F2.

Pertanto al lotto stesso compete un indice di edificabilità territoriale di 0,56 mc/mq e la cubatura risultante verrà trasferita nelle aree a destinazione residenziale previste dal p.p. nell'ambito del comprensorio suddetto.

L'opposizione, pertanto, non dà luogo a provvedere.

34 — CAPORUSCIO PAOLO.

Si oppone alle previsioni di p.p. chiedendo che:

- 1) vengano rispettati i tracciati stradali esistenti;
- 2) le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 5) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

35 — CIAFARDINI PASQUALE.

Il ricorrente — come il precedente — si oppone alle previsioni di p.p. chiedendo che:

- 1) vengano rispettati i tracciati stradali esistenti;
- 2) le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 5) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17 .

36 — CARATELLI MARIO.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano si oppone alle previsioni del medesimo chiedendo:

- 1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zona H/2;
- 2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zone edificabili.

Si controdeduce:

premesso che il lotto del ricorrente ha già destinazione a zona edificabile R/1 nel p.p., si controdeduce facendo riferimento alla risposta alla osservazione n. 20.

37 — CENNA NELLO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

38 — CIALONE VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

39 — CINTI VITO.

Il ricorrente presenta opposizione perché il suo lotto è stato destinato a zona verde con vincolo assoluto di inedificabilità per rispetto delle falde idriche.

Chiede la soluzione tecnica del problema delle falde idriche.

Si controdeduce:

L'opposizione non appare meritevole di accoglimento in quanto il vincolo posto dal piano particolareggiato deriva da una precisa prescrizione di P.R.G. a salvaguardia della pubblica igiene.

Peraltro, si fa presente che solo una piccola parte di detta proprietà è stata vincolata ad inedificabilità assoluta, mentre la restante parte risulta dal piano particolareggiato edificabile (1,5 mc/mq) con particolari vincoli per la realizzazione delle fognature.

40 — DEL NATALE SALVATORE.

Il ricorrente chiede:

1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zona H2;

2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zona edificabile.

Si controdeduce:

premesso che per mancanza di indicazioni catastali non è stato possibile localizzare il lotto del ricorrente, per quanto riguarda i predetti punti si fa riferimento a quanto controdedotto in merito al ricorso n. 20.

41 — DI SANTO LUIGI.

Il ricorrente, proprietario di aree comprese nel piano, si oppone anche egli alle previsioni del medesimo chiedendo:

1) che vengano create le zone a verde pubblico, tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zona H/2;

2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zona edificabile.

Si controdeduce:

premesso che il lotto del ricorrente ha destinazione parte in sede stradale e parte in zona di rispetto stradale nel p.p., per quanto riguarda la risposta, si fa riferimento a quanto controdedotto all'osservazione n. 20.

42 — DI NICOLA SILVIO.

Il ricorrente, proprietario di aree comprese nel piano, si oppone — come il precedente — alle previsioni del medesimo, chiedendo:

1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere, da ricercare principalmente in zona H2;

2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zone edificabili.

Si controdeduce:

premesso che il lotto del ricorrente ha già destinazione a zona edificabile R/1, nel p.p., per quanto riguarda la risposta si fa riferimento a quanto controdedotto all'osservazione n. 20.

43 — DI LELLO FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 20 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

44 — DIODATO GIOVANNI.

Il ricorrente si oppone alle previsioni di p.p. chiedendo che:

1) vengano rispettati i tracciati stradali esistenti;

2) le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto n. 5) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

45 — DANIELI VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

46 — DI MAURO AGOSTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

47 — DE FRUSSI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

48 — AUGUSTO DE SANTIS.

Il ricorrente, proprietario di aree comprese nel piano, solleva eccezioni in ordine alle soluzioni urbanistiche adottate nel medesimo soprattutto per quanto riguarda la sua proprietà, chiedendo:

1) che vengano inserite nel p.p. tutta la zona di Capanna Murata e quella di Valle Fiorita, che hanno destinazione H/2;

2) che in sede di revisione di P.R.G. l'area di sua proprietà venga trasformata dalla destinazione H/2 a zona F/1.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda il punto 1) si fa presente che nel perimetro del p.p. sono state inserite le aree destinate dal P.R.G. a zona F/1 e solo marginalmente alcune fasce di Agro Romano. L'Agro Romano è stato inserito in quanto o trasformato a verde e servizi o perché compreso tra arterie di primaria importanza, che costituiscono la naturale delimitazione del territorio pianificato.

Sotto questo aspetto si ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento in quanto il P.R.G. non prevede la pianificazione particolareggiata delle aree destinate ad H/2;

2) per quanto riguarda il punto 2) l'opposizione è parimenti non accoglibile in quanto la richiesta trasformazione a zona F/1 si pone in contrasto con i limiti di densità edilizia previsti dal P.R.G.

49 — FRATINI NAZZARENO e FRATINI COSTANTINO e LUZZI CARLO.

Ricorso di contenuto coincidente con quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

50 — FALBO MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne la controdeduzione.

51 — FIORILLI FORT e CORTONESI MARIO.

I ricorrenti proprietari di aree comprese nel piano sollevano eccezioni in ordine alle soluzioni urbanistiche adottate nel medesimo soprattutto per quanto riguarda la loro proprietà chiedendo che la parte di Capanna Murata e Valle Fiorita con destinazione H/2 (Agro Romano) venga trasformata a zona F/1, consapevoli che tale trasformazione dovrebbe avvenire nell'ambito della revisione del P.R.G.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 2) delle controdeduzioni all'osservazione n. 19.

52 — FLORIO AGOSTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 44, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

53 — FASCETTO GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

54 — FALASCA GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

55 — FABBRI INNOCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

56 — GIANSAANTI ALFREDO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

57 — GIANSAANTI MICHELE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

58 — GIANSANTE GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

59 — GUARNACCI e LUIGI SISTINI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

60 — GENTILI NAZZARENO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 40, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

61 — GALANTUCCI MICHELE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

62 — GENOVESE OTTORINO.

Il ricorrente, proprietario di immobili compresi nel piano, lamenta che il p.p. non ha tenuto conto della reale situazione esistente nella Borgata e chiede che i negozi siano considerati quale parte integrante delle costruzioni edificabili, computando la superficie del lotto per 1,5, e non quali corpi avanzati come previsto dal p.p.

Si controdeduce:

1) per quanto riguarda le eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 1) all'osservazione n. 26;

2) per quanto riguarda la richiesta relativa ai negozi l'opposizione non dà luogo a provvedere in quanto nelle norme tecniche di attuazione del p.p. non sono previsti corpi avanzati per i negozi.

63 — EMIDIO GHILARDI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

64 — GIAGNOLI LUCIA.

La ricorrente proprietaria di immobili compresi nel piano, solleva eccezioni avverso le soluzioni urbanistiche adottate, chiedendo che:

1) il sistema viario comprendente il tronco di metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carregiate della strada ricalchino le attuali Via Salemi e Via dell'Acqua;

2) se ciò non fosse possibile, il sistema metropolitana e strada tutte in superficie venga traslato di circa m. 500 ad Est dall'attuale posizione su terreni destinati dal P.R.G. a zona H/2 (di proprietà Amati), F/2 ed N a ridosso di Via Siculiana con gli svincoli sulla Via Casilina all'ingresso dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto n. 6) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

65 — GENTILUCCI VINCENZO e DI FASIO ANGELA.

I ricorrenti proprietari di immobili compresi nel piano sollevano eccezioni sulle soluzioni urbanistiche in detto piano adottate chiedendo che in sede di revisione di P.R.G. la loro proprietà venga trasformata dalla destinazione a zona H/2 a zona F/1.

Si controdeduce:

L'osservazione non può essere accolta in quanto la previsione a zona H/2 del p.p. deriva da una indicazione di P.R.G. e la trasformazione richiesta non è giustificata sotto il profilo urbanistico, in quanto provocherebbe un aumento della densità edilizia, non previsto dal P.R.G.

66 — GIANNOTTI PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67 — IMOLA PAOLO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

68 — LILLIU MARIO.

Il ricorrente proprietario di immobili compresi nel piano, solleva eccezioni in merito alle soluzioni urbanistiche adottate, chiedendo che vengano rispettati i tracciati stradali esistenti e che le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 5) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

69 — LUCCI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

70 — LO MERI FILOMENA.

La ricorrente proprietaria di un lotto compreso nel piano destinato a servizi di quartiere si oppone a tale destinazione chiedendo:

1) che vengano create le zone a verde pubblico tenendo conto delle costruzioni esistenti e su aree effettivamente libere da ricercare principalmente in zona H/2;

2) che le aree a verde pubblico già edificate siano trasformate in zone edificabili.

Si controdeduce:

premesso che il lotto del ricorrente aveva già destinazione pubblica (zona M/3) secondo il P.R.G., per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'opposizione debba essere respinta poiché le localizzazioni proposte sarebbero in contrasto con gli standards distributivi. Comunque nella stesura del p.p. sono state reperite aree a verde pubblico, effettivamente libere, sufficienti ai fabbisogni previsti dalle norme tecniche del P.R.G. e agli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968 tenendo conto di tutti gli insediamenti esistenti, pur mantenendo il suddetto vincolo di P.R.G. sulle aree edificate abusivamente.

Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che l'opposizione debba essere respinta poiché la trasformazione di aree destinate a verde pubblico dal P.R.G. in aree edificabili è in contrasto con la densità edilizia prevista dalle norme tecniche del P.R.G. stesso.

71 — LA VALLE FRANCESCO.

Il ricorrente proprietario di un'area compresa nel piano che ritiene pregiudizievole ai suoi diritti ed interessi legittimi, si oppone alle previsioni di p.p. chiedendo che:

1) il sistema viario comprendente il tronco di metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino le attuali Via Salemi e Via dell'Acqua;

2) se ciò non fosse possibile, il sistema metropolitana e strada, tutte in superficie venga traslato di circa m. 500 ad Est dell'attuale posizione su terreni destinati dal P.R.G. a zona H/2 (di proprietà di Amati), F/2 e N a ridosso di Via Siculiana con gli svincoli sulla Via Casilina all'ingresso dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 6) delle controdeduzioni al ricorso n. 17.

72 — FRATELLI LONGO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 71, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

73 — LO RUSSO FRANCESCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

74 — MILANI BRUNO.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano lamenta che il medesimo non abbia tenuto conto della reale situazione esistente nella Borgata.

Chiede che venga vincolata a servizio soltanto una parte della sua proprietà e che l'area per il servizio pubblico per la restante parte venga reperita su proprietà più estese.

Si controdeduce:

per quanto riguarda la prima eccezione si fa riferimento a quanto controdedotto in risposta all'osservazione n. 26 punto 1).

Per quanto attiene la richiesta riduzione del vincolo, l'opposizione non dà luogo a provvedere in quanto l'area del ricorrente risulta destinata dal p.p. a zona R/1.

75 — MIOZZO LUIGIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 71, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

76 — MICHELETTI DOMENICO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

77 — MARINSALTA MARCELLO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

78 — MANCINI VINCENZO e MANCINI ANTONIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

79 — MELONE ARMANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.



80 — MINATI AUGUSTO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

81 — MANCINI GERMONDO e UGO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

82 — MAZZILLI GIOACCHINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

83 — MORTALE EMILIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

84 — OLIVA ROCCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

85 — OCCHIALINI CLEMENTINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

86 — PICCIRILLI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

87 — ORSI ANGELO.

Il ricorrente si oppone alle previsioni di p.p. ritenendole lesive dei suoi diritti di proprietario di aree comprese nel piano stesso.

Chiede che:

1) il sistema viario comprendente il tronco di metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino le attuali Via Salemi e Via dell'Acqua;

2) se ciò non fosse possibile, il sistema metropolitana e strada, tutte in superficie venga traslato di circa m. 500 dall'attuale posizione su terreni destinati dal P.R.G. a zona H/2 (di proprietà di Amati), F/2 e N a ridosso di Via Siculiana con gli svincoli sulla Via Casilina all'ingresso dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto rappresentato al punto n. 6 della risposta all'osservazione n. 17.

88 — PAGLIA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

89 — PACIFICI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

90 — PACE LUCIANO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

91 — FRATELLI PUCELLA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

92 — QUILICHINI ALFREDO.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano ricorre avverso le previsioni del medesimo sostenendo che le soluzioni urbanistiche adottate non hanno tenuto conto della reale situazione della Borgata.

Chiede che:

1) vengano rispettati i tracciati stradali esistenti;

2) le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto risposto al punto 5) dell'osservazione numero 17.

93 — RECCHIA CONCETTA.

La ricorrente proprietaria di aree comprese nel piano lamenta che nel medesimo non si sia tenuto conto della reale situazione in cui si trova la Borgata.

Chiede che il P.L.V. passi da obbligatorio a volontario e che il servizio pubblico venga spostato dalla sua proprietà su terreni limitrofi più estesi e liberi.

Si controdeduce:

per quanto riguarda la prima eccezione si fa riferimento a quanto risposto al punto 1) dell'osservazione n. 26.

Per quanto concerne inoltre la richiesta di passaggio da obbligatorio a facoltativo del planivolumetrico, si fa riferimento a quanto precisato al punto 2) delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

Infine, per quanto concerne l'ultima richiesta si rimanda a quanto controdedotto al punto 3) della stessa osservazione n. 17.

94 — RECCHIA ERSILIA.

La ricorrente proprietaria di aree comprese nel piano lamenta, come la precedente, che nel medesimo non si sia tenuto conto della reale situazione in cui si trova la Borgata.

Chiede che il P.L.V. passi da obbligatorio a volontario e che il servizio pubblico venga spostato dalla sua proprietà su terreni limitrofi più estesi e liberi.

Si controdeduce:

per quanto concerne la prima eccezione si fa riferimento a quanto argomentato in risposta al punto 1) dell'osservazione n. 26.

Per quanto riguarda la richiesta di spostare da obbligatorio a facoltativo il planivolumetrico si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) dell'osservazione n. 17.

Infine, per quanto attiene l'ultima richiesta si rimanda a quanto controdedotto al punto 2) dell'opposizione n. 74.

95 — RICCI BENITO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

96 — ROMANIELLO DONATO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

97 — RICCIARDI QUINTA.

La ricorrente proprietaria di aree compese nel piano solleva eccezioni in merito alle soluzioni urbanistiche adottate nel medesimo rilevando in particolare che il p.p. non ha tenuto conto della reale situazione in cui si trova la Borgata.

La ricorrente chiede quindi, che i servizi pubblici vengano eseguiti soltanto su aree libere non compromesse da costruzioni come quella di sua proprietà.

Si controdeduce:

per quanto riguarda il rilievo suddetto si fa riferimento a quanto risposto all'osservazione n. 26 punto 1).

Per quanto concerne invece la richiesta della ricorrente si rimanda a quanto riportato in risposta all'osservazione n. 17 punto 3).

98 — ROSA GIUSEPPE.

La ricorrente proprietaria di aree comprese nel piano solleva eccezioni in merito alle soluzioni urbanistiche adottate nel medesimo, chiedendo una soluzione tecnica del problema delle falde idriche essendo la zona di Biancavilla interessata intensamente edificata.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto argomentato in risposta al punto 4) dell'osservazione n. 17.

99 — SCARDINI GIULIO, MOSCATELLI MARGHERITA e PANICHE VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

100 — SCRICCIOLO UMBERTO.

Il ricorrente proprietario di un lotto nel p.p. eccepisce che:

1) il p.p. non ha tenuto conto della reale situazione esistente nella borgata;

2) le strade di Capanna Murata tagliano intere file di lotti. Il ricorrente fa presente che se si tenessero in considerazione i vecchi tracciati esistenti, si potrebbero salvare molte piccole proprietà.

Si controdeduce:

per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento a quanto risposto all'osservazione n. 26 punto 1).

Per quanto concerne invece il punto 2) si rimanda a quanto riportato nelle controdeduzioni all'osservazione n. 17 punto 5).

101 — SCENNA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 48, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

102 — SCAGNETTI ROSA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

103 — TIROCCHI CESARE.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano ricorre avverso le soluzioni urbanistiche adottate nello stesso, chiedendo che, essendo la zona già edificata, sia trasformata la destinazione di p.p. del proprio lotto da G/3 a zona edificabile, con indice di fabbricabilità che permetta di sanare le costruzioni esistenti.

Si controdeduce:

poiché il lotto del ricorrente ha già destinazione R/1 (indice di edificabilità 1,5 mc/mq) secondo il piano particolareggiato, l'opposizione non dà luogo a provvedere.

104 — TIROCCHI VIRGILIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 103, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

105 — TIROCCHI GIUSEPPE e GELFUSA IOLANDA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 65, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

106 — ASCANIO TOMASONE e ALBERTINO TOMASONE.

I ricorrenti proprietari di aree comprese nel p.p. si oppongono alle previsioni del medesimo chiedendo che:

1) il sistema viario comprendente il tronco di metropolitana e la strada interquartiere tra la Via Casilina e la Via Prenestina, allo scopo di evitare la demolizione di alcuni edifici, venga modificato in modo che la metropolitana passi in sotterranea e le due carreggiate della strada ricalchino le attuali Via Salemi e Via dell'Acqua;

2) se ciò non fosse possibile, il sistema metropolitana e la strada, tutti in superficie, vengano traslati di circa m. 500 ad Est dell'attuale posizione, su terreni destinati dal P.R.G. a zona H/2 (di proprietà di Amati), F/2 ed N, a ridosso di Via Siculiana con gli svincoli sulla Via Casilina, all'ingresso dei « Due Leoni ».

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto al punto 6 delle controdeduzioni all'osservazione n. 17.

107 — ANTONIO TOMBA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 106, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

108 — VERGNANI CARLO.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano, si oppone alle previsioni del medesimo chiedendo:

1) vengano rispettati i tracciati stradali esistenti;

2) le strade di p.p. siano allargate a partire dall'asse, nella misura consentita dalle costruzioni esistenti.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto risposto al punto 5 dell'osservazione numero 17.

109 — VALLECOCCIA ANGELO MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

110 — VETRANO FELICE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

111 — ZINGALE SALVATORE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

112 — SOLIMAN ELISABETTA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 18, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

113 — LATINI NATALIA.

La ricorrente proprietaria di un lotto compreso nel piano sul quale è stato edificato un fabbricato con regolare licenza di costruzione, lamenta che l'area di cui trattasi sia stata classificata come zona H/2 e chiede che venga mutata tale destinazione in altra edificabile.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in quanto in contrasto con le indicazioni di P.R.G. Comunque la destinazione prevista dal p.p. non pregiudica la conservazione della costruzione esistente.

114 — CITTADINI ABITANTI LA BORGATA BORGHESIANA.

I ricorrenti proprietari di terreni compresi nella zona di salvaguardia delle falde idriche e in zona H/2 chiedono:

1) la rimozione del vincolo d'inedificabilità;

2) la trasformazione a zona F/1.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in quanto il vincolo di inedificabilità previsto dal p.p. deriva da analoga prescrizione di P.R.G. posta a salvaguardia delle falde idriche, per motivi di igiene pubblica. Peraltro, si fa presente che è in corso da parte dell'Amministrazione Comunale lo studio globale del problema inerente ai suddetti vincoli.

Per quanto riguarda invece il punto 2) l'opposizione non sembra del pari meritevole di accoglimento in quanto la richiesta edificabilità determinerebbe un aumento di densità edilizia in contrasto con le previsioni di P.R.G.

115 — CITTADINI DELLA BORGHESIANA.

I ricorrenti lamentano la scarsa rispondenza ai bisogni della borgata di alcune previsioni urbanistiche adottate nel piano. In particolare chiedono che il nucleo di scuole elementari e medie situate presso lo snodo stradale vicino al « Campus », venga spostato nella zona sotto la Stazione della STEFER oltre il fosso di Tor Agnola, nella zona agricola.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto controdedotto al punto 1) dell'osservazione 120.

116 — EGIDI DAVIDE E LUCIA.

I ricorrenti, proprietari di una casa che sarà demolita dal previsto allargamento della Via Casilina e di un terreno sul quale è prevista la costruzione di un intero nucleo scolastico e lo svincolo sulla Via Casilina, fanno opposizione al piano particolareggiato.

Chiedono che venga liberalizzato tutto il terreno destinato alle scuole offrendo come controparte la donazione di tutto il terreno investito dallo svincolo stradale.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione debba essere parzialmente accolta nel senso di trasformare una piccola parte di area (circa mq. 1.000) destinata a zona M/3 dal P.R.G., in zona edificabile di tipo R/1 (1,5 mc/mq), in modo da permettere la ricostruzione della casa demolita dal futuro allargamento della Via Casilina. Tale variazione è stata graficizzata sulla planimetria catastale della zonizzazione in scala 1 : 2.000 allegata al presente provvedimento con la lettera B).

117 — VOLPI CARMINE.

Il ricorrente, proprietario di aree comprese nel piano, lamenta la destinazione attribuita dal medesimo in sede di p.p. a zona H/2 a tali aree di sua proprietà, già destinate dal P.R.G. a zona G/3.

Fa presente che sulla sua proprietà esiste una costruzione ad un piano con licenza edilizia n. 416/A.R., rilasciata in data 11 aprile 1959. Pertanto, chiede che venga ripristinata la destinazione a zona G/3.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di ripristinare la destinazione a zona G/3 di parte di proprietà del ricorrente come già previsto dal P.R.G.; la restante parte della proprietà, interessata dalla nuova Casilina, rimane vincolata a sede viaria. La modifica è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera B) al presente provvedimento.

118 — RENATA CONTI ROSSINI.

La ricorrente lamenta:

1) la destinazione data a tutta la sua proprietà a verde pubblico ed a servizi generali (campus scolastico-ospedale) e chiede lo spostamento di tutto o di parte del complesso dei servizi, a nord della Via Casilina, motivando la sua richiesta col fatto che l'ubicazione di una concentrazione di servizi generali sarebbe migliore in corrispondenza di zone a maggiore densità residenziale come quelle a Nord della Via Casilina;

2) come incompatibile la coesistenza del Campus scolastico e dell'Ospedale in quanto le loro esigenze sono inconciliabili;

3) la presenza a confine con la Breda di una lottizzazione abusiva in parte realizzata (Consorzio Villa Verde).

La ricorrente con memoria aggiuntiva presentata in data 5 febbraio 1973 si dichiara disposta a cedere gratuitamente circa 40 ha. di terreno in cambio di una variazione di destinazione a zona M/2 di 2,0 ha. per una edificabilità di 60.000 mc.

Si controdeduce:

per quanto riguarda i punti 1) e 2), premesso che la proprietà della ricorrente era destinata dal P.R.G. parte a zona N, parte a zona M/1 e parte a zona M/2, si ritiene che l'opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi:

a) i servizi generali (Campus scolastico ed Ospedale) sono localizzati a servizio di un intero settore, in funzione della rete viaria generale ed in adiacenza di ampi spazi liberi destinati a parcheggi e a verde pubblico. Pertanto non sono condizionati dalle densità residenziali delle aree limitrofe;

b) la presunta incompatibilità delle due attrezzature, scolastica e sanitaria, non sussiste in quanto l'ampiezza delle aree a disposizione, permetterà, in sede di progettazione, l'inserimento di fasce alberate a protezione degli edifici.

In ordine al punto 3) si fa presente che le aree interessate dalla lottizzazione ricadono al di fuori del perimetro del presente p.p.; comunque sono in corso da parte dell'Amministrazione azioni atte a bloccare la realizzazione delle lamentate opere abusive.

Per quanto attiene infine le offerte di cessione formulate con la memoria aggiuntiva, si ritiene che le medesime non possano trovare accoglimento. Dal canto suo la ricorrente non ha ritenuto di accettare le controproposte avanzate dall'Amministrazione comunale.

119 — FEDERICI AUGUSTO.

Il ricorrente proprietario di aree comprese nel piano, solleva eccezione sulle soluzioni urbanistiche adottate nel medesimo.

In particolare chiede:

1) la trasformazione da zona H/2 a zona G/3 della destinazione della sua proprietà, in quanto la destinazione a G/3 era prevista dal P.R.G. e successiva variante generale;

2) la sanatoria della parte edificata di Capanna Murata, lasciata fuori dal perimetro del p.p.;

3) la ristrutturazione viaria del quartiere di Capanna Murata che a suo giudizio deve essere fatta tenendo conto dei tracciati stradali esistenti.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa presente che la parte della proprietà del ricorrente ricadente all'interno del perimetro del p.p. è stata destinata dal piano stesso a sede stradale e non a zona H/2, per cui si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in quanto la trasformazione apportata deriva da esigenze legate alla viabilità generale del settore.

Per quanto concerne la restante proprietà, l'opposizione non dà luogo a provvedere in quanto la proprietà stessa è esterna al perimetro di p.p.

Comunque la destinazione resta quella prevista dal P.R.G.

In ordine, poi al punto 2) si fa riferimento a quanto rappresentato in risposta all'osservazione n. 19, punto 1).

Infine, per quanto attiene il punto 3) si rimanda a quanto argomentato in esito all'osservazione n. 17, punto 5).

120 — FERRARI VITTORIO.

Il ricorrente, Aggiunto del Sindaco preposto alla Circostrizione comprendente la Borgata di cui trattasi, lamenta alcune imperfezioni nella ubicazione dei servizi prevista dal p.p. e chiede:

- 1) lo spostamento di parte dell'area destinata a scuola da Via Licata a Via Biancavilla;
- 2) lo spostamento dello svincolo al fine di evitare la demolizione di circa 60 palazzine già esistenti;
- 3) l'allargamento di Via Casilina da entrambi i lati;
- 4) l'inserimento di alcuni terreni a zona artigianale.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto l'area della scuola è stata localizzata su aree destinate dal P.R.G. a zona M/3 ed N in armonia con gli standards urbanistici e con i raggi di influenza accettabili per gli istituti scolastici; infatti la scuola è facilmente raggiungibile da Via Biancavilla attraverso un sottopassaggio pedonale sotto la Via Casilina.

Per quanto riguarda il punto 2) sembra che l'osservazione non sia meritevole di accoglimento in quanto in contrasto con i criteri informativi della rete viaria di quartiere. Si precisa, inoltre, che lo svincolo in oggetto è stato localizzato interamente su aree destinate dal P.R.G. a zona N e che da un sopralluogo eseguito risulta che le case esistenti interessate dallo svincolo, sono in tutto cinque, e peraltro costruite abusivamente dopo la redazione del p.p.

Per quanto concerne il punto 3) si rimanda a quanto argomentato a proposito dell'osservazione n. 3 ai punti 3) e 4).

Con riguardo, infine, al punto 4), trattandosi di problema che investe tutto il settore Casilino, l'osservazione non sembra possa trovare accoglimento in questa sede. Comunque, per una soluzione programmata del problema, sono in corso contatti con la Ripartizione XIII in relazione alla localizzazione di eventuali aree destinate a zone artigianali, alla loro superficie e tipologia ed alla gestione delle aree stesse.

121 — ALIBRANDI PASQUALE ED ALTRI.

I ricorrenti proprietari di aree comprese nel piano, sollevano alcune eccezioni alla destinazione attribuita ad alcune aree del piano medesimo ed in particolare:

- 1) per la destinazione delle particelle n. 134 e 218 del foglio n. 1032 a zona M/3;
- 2) per la destinazione delle particelle n. 27 del foglio n. 1032 a sede stradale;
- 3) per la destinazione delle particelle n. 3, 33, 90, 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del foglio n. 1033 a zona N.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'osservazione n. 26.

Per quanto riguarda il punto 2) si precisa che la destinazione di P.R.G. a zona edificabile della particella è stata confermata dal p.p. e che solo una piccola parte della proprietà è stata destinata all'ampliamento della Via Casilina.

Si ritiene pertanto che l'opposizione debba essere respinta in quanto in contrasto con i criteri informativi della viabilità generale di p.p.

Infine, per quanto attiene il punto 3), mentre si pone in rilievo come sull'area indicata dal ricorrente non esistessero edifici al momento della redazione del p.p., si espri-



me l'avviso che la richiesta debba essere respinta in quanto la destinazione a zona N deriva da analoghe previsioni di P.R.G. e non sussistono motivi urbanistici per una trasformazione della destinazione come richiesto dal ricorrente.

122 — CONSORZIO LOTTISTI DI CAPANNA MURATA.

Il Consorzio dei lottisti di Capanna Murata denuncia alcune lacune del piano particolareggiato e formula alcune richieste di modifica del medesimo.

In particolare:

1) viene richiesto l'aumento dell'indice di fabbricabilità per la zona R/4 attualmente di 0,56 al fine di sanare l'edificazione esistente;

2) per quanto concerne la viabilità propongono che la strada di bordo situata a nord della zona interessata lungo la direttrice est, venga proseguita oltre la fascia di verde pubblico ricavando la rotatoria di progetto nella stessa fascia con conseguente spostamento della strada discendente (con parcheggio) sempre oltre la zona destinata a verde e nella zona attualmente non edificata;

3) chiede la sistemazione della linea metropolitana sulla Via Casilina, in galleria anziché in trincea come attualmente previsto. Infine si richiama quanto esposto nell'osservazione del Sindacato A.P.P.U.I.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto l'aumento dell'indice di edificabilità provocherebbe un aumento notevole di popolazione insediata, in contrasto con le previsioni di P.R.G. Si fa presente che la zona è stata trasformata, in quanto totalmente compromessa, da F/2 a F/1, mantenendo fisso l'indice relativo alla zona F/2 di P.R.G.

Per quanto riguarda il punto 2) non si ritiene accoglibile la proposta di proseguimento della strada in quanto ciò determinerebbe lo spostamento della rotatoria da un'area vincolata alla inedificabilità totale dal P.R.G. ad aree edificabili libere.

Per quanto concerne il punto 3) si ritiene che l'osservazione non possa trovare accoglimento poiché comporterebbe un aggravio dei costi di realizzazione.

In ordine infine al punto 4), si rimanda a quanto controdedotto in merito all'osservazione n. 195.

123 — GABRIELE FERNANDA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

124 — DONATI PIETRO - DONATI BENITO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

125 — STEFANI GIUSEPPE - STEFANI ORLANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

126 — RECCHIA ROSA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

127 — RECCHIA ETTORE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

128 — MAGLIOCCHETTI ORESTE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

129 — SABUZI PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

130 — CATENA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

131 — NOBILI SILVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

132 — DE MARCO MARCO e FLAMMINI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

133 — NOBILI CLEMENTINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

134 — NOBILI LEONARDO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

135 — CONTINI CHIARINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

136 — RECCHIA ELVIRO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

137 — DI MARCO VALENTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

138 — NOBILI NAZZARENO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

139 — GIAGNOLI LUCIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

140 — SIBILIA AUGUSTO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

141 — CIMA GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

142 — IANNARELLI ADAMO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

143 — DI MARCANTONIO GIUSEPPINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

144 — BAIOTTO AMERIGO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

145 — SANSONE CARMELO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

146 — BRAGETTO FERDINANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

147 — MICANTONIO COSTANTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

148 — GENTILE ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

149 — LEPARI GIOVANNI GUGLIELMO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

150 — FURGAS SALVATORE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

151 — FAGNANI TITO e LOZZI LUIGINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

152 — MARIANI SILVESTRO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

153 — TAMANTI GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

154 — GALASSO ANDREA e CARMINE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

155 — CALANNI NATALE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

156 — SPERONIERO ERSILIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

157 — VERRELLI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

158 — ARTAROZZI LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

159 — DE SANTIS GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

160 — D'ASCENZI DELFINO e BIAGINI ROSA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

161 — POMELLA PASQUALE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

162 — STIPE GINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

163 — MARONGIU SALVATORE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

164 — MARCOCCIA UGO - MARCOCCIA ROSINA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

165 — BURINI AGOSTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

166 — DI MARCANTONIO ANTONIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

167 — SORDI ACHILLE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

168 — TOMASSETTI ELENA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

169 — DEODATI ENRICO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

170 — CARBINI MARIANO, CARBINI FERMINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

171 — PIZZICONI MICHELE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

172 — MARONGIU PAOLINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

173 — AGOSTINO GUERRINO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

174 — FIORAVANTI AMERIGO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

175 — FAGNANI GIOVANNI e DE SANTIS ANNUNZIATA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

176 — BARTOLI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

177 — MAGNANTE VITTORIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

178 — ROMANI NATALE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

179 — RUZZU ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

180 — LILLIU PAOLO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

181 — POLITI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

182 — PONZO INNOCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

183 — NOALI MODESTO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

184 — NOALI FRANCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

185 — FRONDUTI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

186 — TROMBETTA FRANCESCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

187 — PIETROBONO MARCO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

188 — LUPI ALESSANDRO - LUPI MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello dell'osservazione n. 195, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

189 — MAZZILLI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno al Villaggio Belvedere, destinato parte a zona verde e parte a zona edificabile, chiede che sia dichiarata costruibile tutta la zona lottizzata, compreso il suo terreno.

Si controdeduce:

la parte del lotto di terreno del ricorrente vincolata a verde di rispetto e sede stradale è interessata da uno svincolo della viabilità generale, per cui, contrastando l'opposizione con criteri informativi del p.p. si ritiene che la medesima non possa trovare accoglimento.

190 — CARLUCCI ALFREDO.

Il ricorrente solleva in ordine alla soluzione adottata nel piano le seguenti eccezioni:

1) la nuova soluzione di variante generale relativa al tracciato della nuova Casilina ne snatura la funzione in quanto non più intermedia tra la Via Casilina e la Via Prenestina;

2) la suddetta nuova soluzione determinando un aumento dello sviluppo del tracciato viario comporta un aggravio di spese. Inoltre la modifica imposta viene a liberalizzare le grandi proprietà terriere della zona;

3) lo svincolo previsto dal piano particolareggiato tra la nuova Casilina e l'arteria di rapido transito che unisce l'Autostrada degli Abruzzi con la Via Casilina, investe una proprietà a conduzione agricola sulla quale insistono: case coloniche e relativi servizi, vivai e serre oltre una villa con le relative pertinenze. Tale azienda agricola dà lavoro a quattro famiglie di agricoltori;

4) le previsioni di p.p. relative alla grande viabilità non tengono alcun conto della rete viaria locale esistente.

Si controdeduce:

premesso che l'interessato ha presentato già altre opposizioni (n. 192) per la medesima area, per quanto specificatamente richiesto ai punti 1) e 2) della presente si rimanda a quanto controdedotto ai numeri 1-2 e 3 dell'osservazione n. 191.

In merito a quanto richiesto al punto 3) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 4) dell'opposizione n. 192.

Per quanto riguarda infine il rispetto della viabilità locale si fa riferimento a quanto argomentato al punto 2) della opposizione n. 193.

191 — S.I.A.I.

La Società in ordine alle soluzioni urbanistiche adottate nel piano muove i seguenti rilievi:

1) la nuova soluzione di variante generale relativa al tracciato della nuova Casilina ne snatura la funzione in quanto non più intermedia tra la Via Casilina e la Via Prenestina;

2) la suddetta nuova soluzione determinando un aumento dello sviluppo del tracciato viario comporta un aggravio di spese. Inoltre la modifica imposta viene a liberalizzare le grandi proprietà terriere della zona;

3) le previsioni di p.p. e delle varianti al P.R.G. 1965 non tengono conto delle situazioni di fatto esistenti, per cui si richiede lo spostamento del tracciato della nuova Casilina più a Nord e nella posizione iniziale;

4) con detta variante sono investite vaste aree alberate con pini ed olivi e viene trascurata la rete viaria locale esistente. Inoltre viene investito un complesso alberghiero per 200 persone con relativi impianti di servizio provocando un danno economico al ricorrente di notevole entità.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda i punti 1), 2), 3) si ritiene che l'opposizione debba essere respinta. La posizione del tracciato della nuova Via Casilina, infatti, deriva da precise indicazioni contenute nella variante generale al P.R.G. dettate dall'invito formulato dal Ministero dei LL.PP. in sede di decreto di approvazione del suddetto P.R.G. di modificare il tracciato originariamente proposto per tenere conto dell'ambiente attraversato. La posizione scelta, in sede della variante generale è stata dettata tra l'altro dal fatto che le aree attraversate risultavano, a quel momento, libere da costruzioni.

Il lieve ulteriore spostamento a nord del tracciato della nuova Via Casilina, spostamento effettuato in sede di p.p., ha proprio tenuto conto della situazione di fatto esistente nella zona salvaguardando alcuni edifici che risultavano investiti dalle strade di P.R.

Per quanto concerne le eccezioni di cui al punto 4) si fa riferimento a quanto controdedotto al punto 2) del ricorso n. 193. Per quanto riguarda le ulteriori richieste si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta secondo quanto controdedotto al punto 4) dell'opposizione 192.



192 — CARLUCCI ALFREDO.

Il ricorrente lamenta che:

1) il progetto di p.p. è stato redatto nell'ambito del piano-quadro del settore Casilino senza tener conto della realtà di fatto relativa al fenomeno dell'edificazione abusiva che si è sviluppato sui due lati della nuova Casilina.

Ne consegue che la nuova Casilina si inserisce in questo organismo residenziale in maniera eterogenea diventando necessariamente un'arteria con funzioni locali;

2) il p.p. si discosta dalle indicazioni di P.R.G., secondo la relativa Variante Generale, sulle cui previsioni l'organismo sociale ed economico di tutta la zona si è strutturato spontaneamente, creando iniziative che sarebbero danneggiate dalle modifiche previste dal p.p.;

3) è necessaria una controradiale che, affiancandosi al G.R.A. regoli e freni lo sviluppo della città, quale quella prevista dal P.R.G. che dalla località Lunghezza, innestandosi sull'Autostrada degli Abruzzi scendeva, servendo un insediamento E/1, fino alla Via Casilina e, incurvandosi tra Borghesiana e Finocchìo, andava a raggiungere i Castelli;

4) la presenza di uno svincolo a due livelli su parte della proprietà su cui sorge la propria azienda agricola. Nelle memorie suppletive presentate alla presente opposizione riguardo a tale punto il ricorrente chiede il mantenimento della zona G/3 come previsto dal P.R.G. e la liberalizzazione dell'area destinata a zona H/2 dal P.R.G. dalla presenza dello svincolo suddetto;

5) il ricorrente fa, inoltre, riferimento all'osservazione n. 195 A.P.P.U.I.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto non è intendimento dell'Amministrazione procedere in alcun modo a sanatoria delle costruzioni abusive sorte nella zona su aree destinate dal P.R.G. a zone H/2 ed N. Inoltre, si fa presente che proprio il proposto inserimento di aree edificabili lungo la nuova Casilina farebbe assumere a quest'ultima le lamentate caratteristiche di arteria con funzioni locali.

Per quanto concerne il punto 2), si fa presente che le modifiche alle previsioni di P.R.G. derivano dall'impostazione viaria generale dello studio di piano-quadro effettuato per tutto il settore Casilino. Circa i motivi di tali varianti si fa riferimento alle risposte date all'osservazione n. 195 ai punti 3a e 3b. Peraltro, tale sistemazione viaria non pregiudica iniziative private che sarebbero sorte nella zona in quanto la viabilità di rapido transito è necessariamente svincolata dal territorio ed in sede di progettazione esecutiva di tale viabilità si terrà conto della rete viaria locale esistente. Pertanto, si esprime parere che l'osservazione non debba essere accolta.

Per quanto attiene il punto 3) si fa rilevare che concettualmente la controradiale di cui all'osservazione è stata mantenuta dal p.p. Tuttavia la stessa è stata interrotta a sud della Via Casilina, onde evitare che potesse assumere funzioni di collegamento diretto tra le Autostrade degli Abruzzi e del Sole, con un traffico estraneo agli interessi dei quartieri attraversati.

Il collegamento tra la Via Casilina e l'Autostrada del Sole è stato peraltro assicurato, attraverso un ramo spostato verso Finocchìo. Per tale motivo la richiesta non appare accoglibile.

In ordine alla richiesta di mantenimento della zona G/3 l'opposizione non dà luogo a provvedere in quanto tale destinazione risulta già confermata dal p.p.

Per quanto riguarda lo spostamento dello svincolo l'opposizione è parzialmente accolta come graficizzato sulle planimetrie catastali 1 : 2.000 allegate; le aree liberalizzate

vengono destinate a zona H/2. Conseguentemente il perimetro del p.p. viene ampliato in parte a carico del limitrofo p.p. di Finocchio e in parte a carico delle adiacenti zone H/2 ed N di P.R.G.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C) al presente provvedimento.

Per quanto riguarda il punto 5) si fa riferimento a quanto controdedotto per l'osservazione n. 195.

193 — SOC. S.I.A.I.

La Società rileva che:

1) il progetto di p.p. è stato redatto nell'ambito del piano-quadro del settore Casilino senza tener conto della realtà di fatto relativa al fenomeno della edificazione abusiva che si è sviluppato sui due lati della nuova Casilina. Ne consegue che la nuova Casilina, si inserisce in questo organismo residenziale in maniera eterogenea diventando necessariamente un'arteria con funzioni locali;

2) il p.p. si discosta dalle indicazioni di P.R.G., secondo la relativa Variante Generale, sulle cui previsioni l'organismo sociale ed economico di tutta la zona si è strutturato spontaneamente, creando iniziative che sarebbero danneggiate dalle modifiche previste dal p.p.;

3) è necessario una controradiale che, affiancandosi al G.R.A., regoli e freni lo sviluppo della città, quale quella prevista dal P.R.G. che dalla località Lunghezza, innestandosi sull'Aptostrada degli Abruzzi scendeva, servendo un insediamento E/1, fino alla Via Casilina e, incurvandosi tra Borghesiana e Finocchio, andava a raggiungere i Castelli;

4) chiede che l'area attualmente destinata a G/3 venga trasformata ad M/2, in quanto già sede di un servizio generale realizzato da privati, composto da un albergo con duecento letti, campi sportivi e ristorante;

5) fa riferimento all'osservazione n. 195 A.P.P.U.I.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto non è intendimento dell'Amministrazione procedere in alcun modo a sanatoria delle costruzioni abusive sorte nella zona su aree destinate dal P.R.G. a zone H/2 ed N.

Inoltre si fa presente che proprio il proposto inserimento di aree edificabili lungo la nuova Casilina farebbe assumere a quest'ultimo le lamentate caratteristiche di arteria con funzioni locali.

Per quanto riguarda il punto 2) si fa presente che le modifiche alle previsioni di P.R.G. derivano dall'impostazione viaria generale dello studio di piano quadro effettuato per tutto il settore Casilino.

Circa i motivi di tali varianti si rimanda alle risposte date alla osservazione n. 195 ai punti 3a e 3b. Peraltro tale sistemazione viaria non pregiudica iniziative private che sarebbero sorte nella zona in quanto la viabilità di rapido transito è necessariamente svincolata dal territorio ed in sede di progettazione esecutiva di tale viabilità si terrà conto della rete viaria locale esistente. Pertanto (l'osservazione non appare meritevole di accoglimento).

In esito a quanto rilevato al punto 3), si fa presente che concettualmente la controradiale di cui all'osservazione è stata mantenuta dal p.p. Tuttavia la stessa è stata interrotta a sud della Via Casilina onde evitare che potesse assumere funzioni di collegamento diretto tra le Autostrade degli Abruzzi e del Sole con un traffico estraneo agli in-

teressi dei quartieri attraversati. Il collegamento tra la Via Casilina e l'Autostrada del Sole è stato peraltro assicurato attraverso un ramo di viabilità spostato verso Finocchio. Sotto questo profilo, pertanto, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Per quanto concerne il punto 4) si precisa che dall'esame del P.R.G. non risulta alcuna destinazione M/2 nel perimetro del p.p. in oggetto nè si ritiene di dover procedere a variante di P.R.G. in tal senso. Peraltro le costruzioni esistenti in tale zona sono compatibili con la destinazione G/3 di p.p. nei limiti delle cubature e delle indicazioni previste per tale zona dalle norme tecniche del P.R.G. Pertanto si ritiene che l'opposizione debba essere respinta.

Per quanto riguarda il punto 5) si fa riferimento a quanto controdedotto in merito all'osservazione n. 195.

194 — FRANCISCI CARLO.

Il ricorrente si oppone alle previsioni di p.p. per i seguenti motivi:

1) il p.p. non tiene conto degli insediamenti sorti dal 1967 ad oggi; infatti una zona G/4 in corso di edificazione è stata trasformata in zona N;

2) è stata annullata l'attuale Via Borghesiana che assolve oggi funzione di collegamento e coordinamento nel territorio attraversato.

Si controdeduce:

L'osservazione non dà luogo a provvedere in quanto si riferisce ad aree esterne al perimetro del piano in esame e comprese nel limitrofo piano n. 5/F Finocchio, salvo che per una piccolissima parte di proprietà la quale ricade all'interno del perimetro del piano e destinata a sede stradale, per la quale si fa riferimento a quanto argomentato in risposta all'osservazione n. 195.

195 — A.P.P.U.I. (Associazione Piccoli Proprietari Unità Immobiliari).

L'Associazione composta di piccoli proprietari di aree comprese nel piano, con la presente osservazione muove una serie di rilievi alle soluzioni urbanistiche adottate nel piano medesimo.

In particolare eccepisce:

1) la percentuale delle aree edificate con indice al di sopra di 2,09 mc/mq. in realtà risulta superiore a quanto indicato dal p.p.; inoltre gli indici fondiari realizzati sono molto elevati fino a 6,5 mc/mq. in contrasto con l'indice massimo di edificabilità attribuito dal p.p.;

2) una zona a carattere M/2 già realizzata e pienamente funzionante è investita da uno svincolo a più livelli sulla nuova Casilina;

3) non si è tenuto conto di insediamenti esistenti di notevole consistenza;

4) non si è tenuto conto dell'orientamento attuale della rete stradale soprattutto per quello che riguarda il collegamento tra quartieri. Più specificatamente:

a) non funziona il collegamento tra la zona di servizi generali (ospedale, campus) e la nuova Casilina che separa nettamente e malamente la Borghesiana da Capanna Murata; sarebbe stato meglio collegare l'asse di Tor Forame con quello di Capanna Murata proseguendo eventualmente fino alla nuova Casilina;

b) il collegamento con l'Autostrada degli Abruzzi sarebbe stato meglio realizzato con la strada di P.R.G., che passando per la strada di bonifica dalla Borghesiana ed inserendosi tra Tor Forame e Finocchio, potrebbe acquistare il carattere di strada-parco per dividersi in tre bracci: uno per Finocchio, uno per i Castelli, l'Autostrada del Sole e

la Città Universitaria e l'ultimo per Tor Forame che arrivi fino alle zone dei Servizi Generali e di lì di nuovo verso la nuova Casilina;

c) con l'intervento di cui al punto b) cadrebbe l'utilità dell'arteria che dallo svincolo dopo Finocchio scende in direzione sud-ovest verso l'Autostrada del Sole;

5) il sistema viario di Capanna Murata non è chiaro, così come non sono chiare le piazze (o parcheggi?);

6) analogo discorso di cui al punto 5) va fatto per Tor Forame dove le piazze sono inserite nelle parti terminali del quartiere, diventando elementi di nuovo sviluppo;

7) la borgata di Finocchio presenta una rete viaria polarizzata sulla Casilina e proiettata verso l'esterno, con piazze terminali che costituiscono incentivo all'espansione;

8) la zona di parcheggio nella borgata di Finocchio a ridosso della Via Casilina nuova insiste su un'area edificata;

9) la piazza a turbina situata al di sopra di Via di Villalba provoca la demolizione di numerosi edifici;

10) la piazza terminale situata tra Via Tortorici e Via di Campo Fiorito occupa una serie di lotti edificati con cinque palazzine.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) va premesso che l'indice di fabbricabilità di mc/mq. 2,09 è il massimo consentito dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che i tre indici di mc/mq. 1,5 - 1,8 - 2,09 sono stati distribuiti in base alla consistenza dell'edificazione esistente all'atto della elaborazione del piano e che è da presumere che nell'intervallo di tempo tra la redazione del piano medesimo e la pubblicazione si è verificata un'ulteriore edificazione che può avere alterato i dati rilevati in precedenza. Inoltre si fa presente che la superficie indicata nel piano come edificata, con indice di fabbricabilità maggiore di mc/mq. 2,09, deriva da un rilievo di consistenza volumetrica eseguito dall'Ufficio all'atto della redazione del piano stesso e che le norme tecniche di attuazione del p.p. al titolo III, capo I, artt. 31 e 32 prevedono, in caso di demolizione e ricostruzione, la conservazione dei volumi esistenti dotati di licenza edilizia, salvo in alcuni casi una minima riduzione di volume.

Per quanto attiene il punto 2) si precisa che dall'esame del P.R.G. non risulta alcuna destinazione M/2 nel perimetro del p.p. in quanto non si ritiene di dover procedere a variante di P.R.G. in tal senso; l'area di cui all'osservazione (a destinazione G/3 nel P.R.G.) non risulta pertanto investita da vincolo stradale. L'osservazione pertanto non dà luogo a provvedere. Per quanto riguarda il punto 3) poiché l'osservazione non indica con esattezza gli insediamenti di cui non si sarebbe tenuto conto, non dà luogo a provvedere; se poi gli insediamenti, segnalati in modo generico, riguardano recenti lottizzazioni abusive esterne al perimetro del p.p. in zona H/2 e G/4 di P.R.G. nei confronti delle quali l'Amministrazione Comunale non intende procedere in alcun modo alla loro sanatoria, tale punto dell'osservazione non può ovviamente trovare accoglimento.

Per quanto concerne il punto 4)/a) si fa osservare che nella redazione del p.p. si è cercato di rispettare la rete stradale esistente a livello di quartiere compatibilmente con la funzionalità dell'intera rete viaria stessa, senza peraltro compromettere la scorrevolezza della Via Casilina con molteplici innesti. Il collegamento tra i quartieri è stato realizzato mediante la vecchia Casilina, trasferendo la sua attuale funzione di strada di penetrazione verso Roma, alla nuova Casilina. In particolare, per quanto riguarda il punto 4), coerentemente con la ricerca di definizione dei vari livelli delle singole strade, il collegamento tra la Borghesiana e Capanna Murata avviene attraverso la Via Casilina attuale. Capan-

na Murata, comunque, non resta isolata, ma va a gravare più razionalmente sulla limitrofa zona di André esistente sullo stesso lato della Via Casilina. Inoltre il proseguimento della strada di collegamento diretto Borghesiana-Capanna Murata sino alla nuova Casilina sarebbe stato in contrasto con i principi informativi che hanno presieduto alla definizione della viabilità locale per il collegamento fra quartieri limitrofi o nell'interno di essi. Tale prolungamento avrebbe determinato per la viabilità locale una caratteristica di continuità tale da far ad essa assumere il ruolo di alternativa alle strade dei livelli superiori.

In ordine a quanto riportato al punto 4) b) e c) si precisa quanto segue: in sede di studio della viabilità generale, a livello di settore, è stato modificato lo schema della viabilità primaria previsto dal P.R.G. costituito dalla attuale Via Casilina e dalla nuova strada longitudinale, che dalla Autostrada degli Abruzzi raggiungeva l'Autostrada del Sole con un traffico estraneo agli interessi dei quartieri attraversati. Il collegamento tra la Via Casilina e l'Autostrada del Sole è stato, comunque, assicurato attraverso un ramo spostato più a Est verso Finocchio. Si ritiene, pertanto, che l'osservazione debba essere respinta in quanto in contrasto con i criteri informativi del P.Q. del settore e quindi del p.p.

Con riguardo ai punti 5) e 6) della osservazione in argomento si chiarisce che il tracciato stradale è stato modellato sulla rete viaria esistente con l'inserimento di slarghi e parcheggi atti ad assicurare l'agibilità delle aree e dei parchi pubblici. Tali slarghi e parcheggi nella logica dell'attuazione del p.p. non debbono e non possono rappresentare poli di sviluppo per eventuale edificazione abusiva. Pertanto l'osservazione non dà luogo a provvedere.

Per quanto riguarda i punti 7), 8), 9) e 10), poiché le osservazioni si riferiscono al limitrofo p.p. di Finocchio n. 5/F, esse non danno luogo a provvedere in questa sede. Esse verranno prese in esame in sede di controdeduzioni alle osservazioni prodotte avverso il suddetto p.p.

#### 196 — PETRICHELLA TITO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto compreso nel piano, chiede lo spostamento dello svincolo previsto dal p.p. sulla Via Casilina, in corrispondenza dell'ospedale e del campus scolastico, dalla sua proprietà in altra località meglio dotata.

Si controdeduce:

il ricorso non compreso nel certificato del Segretariato Generale in quanto presentato direttamente all'Ufficio Speciale P.R. in data 11 gennaio 1972, appare meritevole di esame. Nel merito si fa osservare che lo svincolo sulla Via Casilina, ha essenzialmente lo scopo di rendere più agevoli gli scambi con l'ospedale e il campus scolastico e degli abitanti della borgata con la città. Peraltro, tenuto conto che l'area del ricorrente ha destinazione F/1 secondo le previsioni del P.R.G., si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di svincolare parte dell'area attualmente destinata dal p.p. a sede stradale, destinandola a zona R/1 (1,5 mc/mq) e di spostare lo svincolo in corrispondenza della Via Casilina in modo da non interessare la proprietà del ricorrente. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C) al presente provvedimento.

#### 197 — DI CURZIO GIOVANNI E CELLUCCI GIUSEPPA ANTONIA

I ricorrenti a loro nome ma anche per conto di un gruppo di proprietari di lotti compresi nel piano, si oppongono alla destinazione a verde pubblico prevista dal piano medesimo sui terreni di loro proprietà che risultano da anni edificati con palazzi fino a quattro-cinque piani.

Chiedono che venga trasferita la destinazione a verde pubblico su una zona limitrofa con destinazione H/2 priva di qualsiasi costruzione.

Con memoria aggiuntiva a chiarimento della osservazione presentata fanno presente:

- 1) che il piano particolareggiato non ha tenuto conto della reale situazione esistente;
- 2) chiedono che le nuove vie di piano particolareggiato ricalchino i vecchi tracciati esistenti ampliati opportunamente in asse;
- 3) chiedono, inoltre, la sanatoria della borgata nel quadro della revisione del P.R.G.

Si controdeduce:

sebbene l'opposizione sia stata presentata fuori termine, nel merito si ritiene che essa possa essere presa in esame facendo riferimento, per la risposta al ricorso principale, a quanto controdedotto per l'osservazione n. 20.

Circa la memoria aggiuntiva, invece, per quanto concerne il punto 1) si rimanda a quanto argomentato in risposta all'osservazione n. 26 punto 1); per le richieste di cui al n. 2 si fa riferimento all'osservazione n. 17 punto 5); in ordine infine al punto 3) si rimanda a quanto esposto nelle controdeduzioni all'osservazione n. 20.

198 — DI LUOFFO ANDREA E MAINI ENRICA.

I ricorrenti lamentano che il piano particolareggiato abbia destinazione a parcheggio per la loro proprietà.

Indicano un lotto di proprietà consortile come luogo più idoneo per tale destinazione.

Si controdeduce:

sebbene l'opposizione sia stata presentata fuori termine, nel merito comunque si ritiene degna di accoglimento nel senso di spostare la destinazione a parcheggio nell'area di proprietà del Consorzio, destinando a zona R/1 (1,5 mc/mq) parte dell'area di proprietà dei ricorrenti come indicato graficamente sulla zonizzazione catastale 1:4.000 allegata con la lettera C) al presente provvedimento.

199 — CARDULLO ANTONIO.

Il ricorrente lamenta lo spostamento, operato dal piano particolareggiato, della strada di rapido transito nuova Casilina rispetto alle previsioni del P.R.G. Il suo lotto già edificato con destinazione F/1 è investito dalla fascia di rispetto (parco pubblico) della suddetta arteria, compromettendo in tal modo la proprietà.

Chiede:

- 1) lo spostamento del tracciato stradale;
- 2) in via subordinata la sostituzione del vincolo a parco pubblico con il vincolo di rispetto della viabilità principale.

Si controdeduce:

sebbene il ricorso sia stato presentato fuori termine, si ritiene che esso possa essere preso in esame. Nel merito, per quanto riguarda il punto 1) si esprime l'avviso che l'opposizione debba essere respinta in quanto la localizzazione dell'arteria di rapido transito Via Casilina deriva da criteri di impostazione generale del p.p. ed è condizionata dal collegamento con i p.p. limitrofi.

Per quanto riguarda il punto 2), essendo la fascia di rispetto della arteria necessaria per eventuali futuri ampliamenti o sistemazioni della strada stessa, si ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento.

200 — MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Con osservazione tardiva detto Dicastero chiede che, nell'ambito del perimetro del piano particolareggiato, venga assicurata la disponibilità di un'area di circa 10.000 mq. per la costruzione dell'Ufficio postale.

Si controdeduce:

sebbene la richiesta del Ministero delle Poste sia pervenuta fuori termine, tuttavia nel merito essa appare degna di accoglimento, mediante trasformazione di una superficie pari a mq. 10.000 circa da zona M/1 (campus scolastico) a zona M/1 (attrezzature postali) e recupero dell'area sottratta al campus a spese del limitrofo parco pubblico risultando quest'ultimo di gran lunga sovradimensionato rispetto agli standards di legge.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C) al presente provvedimento.

B) di inviare alla Regione Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza gli atti e i documenti facenti parte del piano particolareggiato 6/F - Borghesiana, di cui alle deliberazioni n. 2051 e n. 1932 citate nelle premesse, nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione contenente le controdeduzioni.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - C. MEROLLI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: M. MUU CAUTELA - P. FIORI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 30 MAR. 1975  
al 13 APR. 1975 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 4 APR. 1975

Li 14 APR. 1975

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Esecutiva a norma e per gli effetti della Legge 10-2-1953, n. 62.

25 APR. 1975

li,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 25 APR. 1975

p. IL SEGRETARIO GENERALE



REGIONE LAZIO  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a  
Roma, il 27 AGOSTO 1981

Da integrare con le modifiche, integrazioni,  
raccomandazioni di cui alla  
D. G. R. 3504 del 7.6.80



IL FUNZIONARIO

*Folinetto*